



COMUNE DI VIGNATE

Città Metropolitana di Milano

ORDINANZA n. 85 del 23/07/2026

OGGETTO: ORDINANZA A CARATTERE TEMPORANEO DELLA SOSPENSIONE ESTIVA DELLE ORDINANZE RELATIVE ALLA ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER FACILITARE LE OPERAZIONI DI PULIZIA STRADE DAL 01/08/2026 AL 31/08/2026 SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

Atteso che l'Amministrazione comunale è chiamata a trovare soluzioni che migliorino e agevolino la mobilità urbana, prevedendo la regolamentazione dei flussi veicolari, adottando dei provvedimenti che garantiscano la libera circolazione di veicoli e pedoni in condizioni di sicurezza;

Dato atto che nel territorio del Comune di Vignate sono vigenti ordinanze per la disciplina della circolazione stradale che vietano la sosta, in giornate e orari predeterminati, nelle località in cui avviene lo spazzamento meccanizzato della strada;

Considerata quindi la necessità di disciplinare la circolazione veicolare lungo le strade cittadine e allo stesso tempo favorire, ove possibile, a coloro che non si trattengono in città, di poter usufruire dei necessari spazi per la sosta veicolare, senza che ciò possa comportare disservizi per gli interventi di cui sopra;

Ravvisata l'effettiva esigenza di parcheggi privati e della ridotta circolazione stradale nel corso del periodo estivo, in particolare durante l'intero mese di agosto, periodo durante il quale gran parte della popolazione residente si sposta verso località di villeggiatura o residenze estive;

Tenuto conto della "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione", del Ministero dei Lavori Pubblici, 24 ottobre 2000 (G.U. n. 301 del 28 dicembre 2000);

Visti gli artt. 7 e 38 delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvate con Dlgs 30.04.92, n°285 - Codice della Strada - e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, D.P.R. 16.12.1992 n°495;

Visto l'art.4 comma 2° del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n°165;

Visto l'art.107 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Dlgs n°267/2000;

Richiamato il Decreto Sindacale n.16 del 31/12/2024, con il quale si è individuato il Responsabile della direzione della posizione organizzativa del Settore 02 del Corpo della Polizia Locale;

Richiamato il decreto sindacale n.2 del 11/06/2026 avente ad oggetto la sostituzione dei titolari di incarico di elevata qualificazione durante il periodo di congedo ordinario per le ferie estive;

ORDINA

1. La Sospensione Temporanea delle ordinanze, relative all'istituzione dei divieti di sosta per pulizia strada lungo le vie cittadine per consentire le operazioni di pulizia meccanizzata, nel periodo compreso tra il 01 ed il 31 agosto 2026;

2 Non potendo altrimenti disporre, per l'occultamento della moltitudine di segnali di divieto installati lungo le vie cittadine, l'Ente provvederà a dare la massima diffusione al presente dispositivo nelle forme che riterrà più opportune, ovvero attraverso tutti i mezzi d'informazione istituzionali, nel condiviso intento di dare corretta esecuzione alla presente ordinanza;

3 Ogni Ordinanza in contrasto con la presente è da ritenersi sospesa;

4 La presente ordinanza è, altresì, resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune;

5 Gli Ufficiali e gli Agenti della Polizia Locale e degli altri organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/92 (Codice della Strada) operanti sul territorio, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento;

6 A norma dell'art. 3 e 4 della legge 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque via abbia interesse potrà presentare ricorso, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, alternativamente al TAR competente, ai sensi della legge 1034/1971 e successive modificazioni o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;

7 Contro la presente ordinanza è ammesso altresì ricorso, entro sessanta giorni, dall'entrata in vigore della segnaletica, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed all'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 37/3° del D. Lgs. 285/1992 e con le formalità e gli effetti di cui all'art. 74 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

D I S P O N E

La notifica della presente ordinanza al Comando Stazione Carabinieri di Melzo.

Il Comandante Polizia Locale Commissario Capo
Balconi Massimo